

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE E L'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 833/'78 NEL PERIODO 2023-2024

TRA

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con sede in Pordenone, via Vecchia Ceramica, 1, CF e P. IVA **01772890933** di seguito nominata "ASFO", legalmente rappresentata dal dottor Giuseppe Tonutti, nella qualità di Direttore Generale, a ciò autorizzato con decreto n. **414** del **15.05.2023**, in proprio e in nome e per conto delle Aziende del SSR,

e

l'Associazione "La Nostra Famiglia", Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con DPR.19/06/1958, n.765, d'ora in poi denominata Associazione, con Sede Legale in Ponte Lambro (CO), via don Luigi Monza, 1 e sedi operative di S. Vito al Tagliamento (PN), via della Bontà 7 e Pasian di Prato (UD), via Cialdini, 29, CF e P. IVA **00307430132**, rappresentata dal Procuratore della Regione Friuli Venezia Giulia Tiziana Scaccabarozzi, residente a Pasian di Prato (UD) in via Cialdini, 29, giusta la Procura repertorio n 38998 n.12371 raccolta /2015 del Notaio Camilla Pellizzatti di Erba (CO) qui di seguito chiamata "Associazione", si conviene quanto segue:

ATTESO

- che le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare direttamente o per il tramite di erogatori convenzionati e/o accreditati, le prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, contenute entro i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- che l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- che con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza, ivi compresi quelli relativi alla riabilitazione e all'assistenza protesica;
- che il DPR Reg FVG n. 151 dd. 26.07.2016 che ha approvato il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali;
- che ai sensi dell'art. 34, comma 2 della LR 22/2019: "Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati: a) al contenimento dei tempi di attesa; b) all'integrazione dell'attività di ricovero; c) a supportare il sistema pubblico di assistenza in aree territoriali di difficile sostenibilità";
- che ai sensi dell'art. 65, comma 1 della LR 22/2019: "Gli accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi";
- che ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 23/2021: "Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti stipulano gli accordi contrattuali con gli enti gestori pubblici e privati di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti accreditati, sulla base del regolamento di cui al comma 6";
- che la DGR n. 1037 del 02.07.2021 "Accordo triennale per il periodo 2021-2023, tra la Regione FVG e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del FVG, avente ad oggetto

l'erogazione per conto del SSR di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate" individua l'Associazione "la Nostra Famiglia" nell'elenco, allegato alla medesima, riferito alle strutture ambulatoriali private accreditate;

CONSIDERATO

- che le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 L. 833/78 dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa ed erogate, nelle forme ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale, residenziale ed extramurale sono comprese entro i livelli essenziali di assistenza;
- che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha provveduto, con Decreto n. 2594/GRFVG del 19.05.2022 con scadenza 06.04.2025, a rinnovare l'Accreditamento a pieno titolo della struttura sanitaria Associazione "La Nostra Famiglia", nella branca specialistica di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali per i *setting* assistenziali ambulatoriale e semiresidenziale, riferito alle sedi operative di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e Pasian di Prato (Udine), in base alle previsioni del DPGReg.151/2016;

PRESO ATTO

degli obiettivi di salute, delle competenze e delle azioni, entro i livelli essenziali di assistenza, rinvenibili nei seguenti atti di programmazione sanitaria regionale:

- DGR n. 712 del 9 marzo 2001 «Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera»;
- DGR n. 606 del 23 marzo 2005 «Approvazione del Piano Regionale della Riabilitazione»;
- DGR n. 465 del 11 marzo 2010 «LR 23/2004 art. 8 - approvazione definitiva del piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 - 2012»;
- LR 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale";
- LR 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale 6/2006";
- DGR n. 480 del 17.03.2023 ad oggetto "LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023. Approvazione definitiva" che ha previsto alla Tabella n. 2 "Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (c.d. sovrAziendali)" la Linea 14 "Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali" per un importo di 300.000,00 euro, in gestione a quest'Azienda Sanitaria, ad integrazione dei budget destinati al finanziamento degli accordi contrattuali valevoli per il 2023 per la remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture sanitarie operanti nella riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e la linea 56 "Adeguamento delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione funzionale ex art. 26, RSA e Hospice" per un importo di 4.000.000,00 euro da ripartire;
- DGR n. 237 del 10.02.2023 "Adeguamento delle tariffe delle prestazioni erogate dalle strutture residenziali di assistenza territoriale" dove si delibera, tra le altre, l'adeguamento delle tariffe relative alle prestazioni di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali a decorrere dal 01.01.2023;

PREMESSO

che esiste un reciproco interesse ed una comune volontà, nei confronti degli utenti residenti nel territorio dell'ASFO di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;

- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico - terapeutico - riabilitativi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale e l'integrazione socio-sanitaria;
- ridurre eventuali criticità nelle liste/tempi di attesa;
- che i Responsabili della gestione della convenzione e degli atti conseguenti sono i Direttori di Distretto, per le prestazioni relative agli utenti residenti nei rispettivi territori di pertinenza, con il coordinamento del Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale (DAT);

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra indicate, per l'erogazione di prestazioni riabilitative, a favore di minori e di adulti invalidi, accolti ai sensi dell'art. 26 della legge 833/78, con le modalità previste dalla DGR 712/2001, convengono quanto segue:

Art. 1 - Impegno delle risorse riabilitative

1. I Presidi di Riabilitazione dell'Associazione, in ragione della loro capacità operativa presso la Sede di Pasian di Prato (UD) e presso la Sede di S. Vito al Tagliamento (PN), si impegnano a:
 - soddisfare la domanda di utenti che richiedono interventi precoci e/o che esprimono bisogni riabilitativi complessi in stretta collaborazione e sinergia con il servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (NPIA) dell'ASFO;
 - rispettare i "Protocolli per la valutazione e presa in carico dei minori" condivisi con il Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza dell'ASFO di cui al Decreto del Direttore Generale n. 398 del 3 dicembre 2014, e collaborare al loro aggiornamento e integrazione in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle pratiche professionali. In particolare i protocolli riguarderanno i Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), Disturbi specifici del linguaggio (DSL), Disturbo dell'attività e dell'attenzione (ADHD), Paralisi cerebrale infantile, Disabilità intellettiva, Disturbi dello spettro autistico, Pluridisabilità;
 - mantenere la propria offerta di prime visite nel sistema di prenotazione dell'ASFO così da costituire un sistema di accesso unico e omogeneo, garantendo un più diffuso accesso e presa in carico di nuovi utenti;
 - favorire la condivisione delle informazioni e delle modalità di accesso ispirate ai criteri di priorità, equità e trasparenza e dei tempi delle liste di attesa per l'accesso, la conclusione della fase diagnostica e l'avvio dei trattamenti riabilitativi;
 - a collaborare con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di ASFO nel sistema di screening e intervento precoce dei disturbi del neuro sviluppo al fine di garantire l'accesso tempestivo agli interventi riabilitativi;
 - orientare prioritariamente le risorse riabilitative verso interventi di riabilitazione nei confronti di utenti che hanno indici predittivi di recupero piuttosto che obiettivi di mantenimento dei livelli funzionali;
 - promuovere, attraverso la leva organizzativa e la rivisitazione eventuale dei percorsi clinico-riabilitativi, a parità di budget, una riduzione dei tempi di attesa dell'utenza stessa, in modo da garantire la presa in carico e l'avvio della prestazione di riabilitazione in base ai criteri di priorità condivisi con ASFO;
 - concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Costituzione.

Art. 2 - Accesso dei soggetti e presa in carico riabilitativa

1. La presente convenzione ha per oggetto le prestazioni riabilitative che richiedono un intervento personalizzato, interdisciplinare e articolato da erogare a favore di:

- soggetti utenti, di norma in età evolutiva (0 - 18 anni), affetti da disabilità psichiche, fisiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, in regime ambulatoriale e diurno;
- soggetti utenti adulti riconosciuti invalidi civili per le patologie di cui all'art. 3 della presente convenzione, che necessitano di trattamenti di idrokinesiterapia.

2. Il presente accordo prevede anche le modalità di realizzazione di interventi in contesti naturali e domiciliari nonché in regime extra-murale, erogati nel quadro dei progetti personalizzati di cui al comma 1.

4. Ai fini della procedura di accesso ai Presidi di Riabilitazione accreditati dell'Associazione, con particolare riguardo alla prescrizione, proroga e variazione del piano personalizzato di intervento riabilitativo, dell'autorizzazione nonché della procedura di dimissione e di validazione e controllo si rinvia integralmente alla DGR n. 712/2001 "Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera".

Art. 3 - Modalità di presa in carico degli utenti con bisogni riabilitativi complessi

1. L'accesso alle risorse riabilitative dell'Associazione è riservato di regola agli assistiti con bisogni riabilitativi complessi, ovvero con rischio di disabilità a carattere permanente. Per ciascun utente l'Associazione provvede a definire un progetto riabilitativo personalizzato secondo gli schemi in uso.

2. Le parti concordano in particolare che, previo verbale di UDV, gli ingressi nel servizio semiresidenziale saranno riservati alla popolazione in età evolutiva caratterizzata da bisogno riabilitativo complesso che viene definito tale nel momento in cui:

- la condizione di salute alterata limita l'autonomia delle persone in più livelli di partecipazione;
- gli indici prognostici non sono chiaramente definibili;
- viene accertato il bisogno di un intervento riabilitativo di elevata intensità, frequenza e durata;
- vengono interessati più apparati, organi o distretti;
- viene richiesto il coinvolgimento di più professionisti e settori della riabilitazione.

3. E' obiettivo comune di ASFO e dell'Associazione garantire un accesso appropriato al servizio semiresidenziale, assicurando uniformità territoriale.

4. Il progetto personalizzato elenca obiettivi, intensità ed onerosità riabilitativa ed assistenziale, oltre agli interventi previsti nei diversi settori riabilitativi evidenziando in tal modo le ragioni di appropriatezza che motivano l'eventuale accesso al servizio semiresidenziale e che giustificano il regime di remunerazione richiesto.

5. In considerazione della specificità degli interventi riabilitativi, dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle pratiche professionali il progetto potrà prevedere interventi valutativi, osservativi e di monitoraggio presso i luoghi di vita e di inclusione sociale ed educativa dell'utente che andranno esplicitamente previsti e motivati. L'Associazione trasmette al Responsabile del Distretto di residenza dell'assistito il Progetto Riabilitativo Personalizzato.

6. Il Responsabile del Distretto inoltra al Responsabile del servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza il progetto riabilitativo ed il piano personalizzato di intervento riabilitativo per una sua diretta validazione nelle modalità previste dalla DGR 9 marzo 2001, n. 712 (Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera). Il responsabile del Distretto riceve il parere del Responsabile del servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza di ASFO e autorizza il progetto riabilitativo personalizzato con la relativa data di avvio, avvalendosi dell'UVD nei casi di cui al comma 9.

7. Nel caso in cui il responsabile del servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza di ASFO esprima parere negativo all'autorizzazione, il progetto riabilitativo viene indirizzato all'Associazione corredato di indicazioni specifiche di modifica e/o integrazione. Nel caso in cui l'Associazione rifiuti

di apportare modifiche al progetto riabilitativo, il caso viene valutato dal Direttore Sanitario di ASFO che, previa convocazione delle parti (rappresentanti di NPIA, Distretto di competenza e Associazione), esprime il parere definitivo sulle modalità di realizzazione dell'intervento riabilitativo.

8. Il responsabile del Distretto può avvalersi dell'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD), con la partecipazione degli specialisti dell'Associazione e dell'ASFO, nei soli casi in cui:

- il progetto integrato socio-sanitario preveda la presa in carico in regime di semiresidenzialità;
- il progetto riguarda la transizione ai servizi per l'età adulta, nei tempi e modi sotto descritti;
- venga prevista la necessità di attivare interventi sociali aggiuntivi a carico dei Servizi Sociali dei Comuni e/o l'ingresso in strutture residenziali per problematiche del neuro sviluppo o psichiatriche.

9. In sede di UVD saranno definite le modalità di monitoraggio degli esiti del progetto integrato socio-sanitario.

10. L'Associazione si impegna a valutare, nelle modalità individuate (in équipe multidisciplinare e/o in sede di UVD) la presa in carico riabilitativa o la co-gestione di soggetti eventualmente segnalati dal servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza dell'ASFO, caratterizzati da bisogni riabilitativi e/o assistenziali complessi, tenuto conto dei fabbisogni evidenziati, delle risorse da attivare e delle dotazioni in essere presso il Presidio per la presa in carico e/o la co-gestione del caso.

11. La transizione ai servizi per l'età adulta, motivata dal raggiungimento della maggiore età, o da altre ragioni di opportunità e appropriatezza degli interventi, avviene attraverso un processo graduale.

12. In particolare tutti i giovani al compimento dei 16 anni vengono segnalati alla Direzione sociosanitaria dell'ASFO attraverso il sistema informativo messo a disposizione da ASFO al fine di facilitare la conoscenza del caso e contribuire alla definizione di un progetto di transizione.

13. Al fine di garantire la continuità del progetto riabilitativo personalizzato e di accompagnare il progetto di transizione ai servizi per l'età adulta, l'Associazione, nel quadro delle attività di diagnostica, assicura le necessarie attestazioni per il mantenimento del sostegno scolastico, le funzioni di monitoraggio della condizione clinica della persona, eventuali approfondimenti diagnostici nonché l'eventuale individuazione di ulteriori aree di intervento riabilitativo funzionali al passaggio ai servizi per l'età adulta.

14. La dimissione e la presa in carico definitiva da parte dei servizi per l'età adulta verranno concordate in équipe multidisciplinare e/o UVD.

Art. 4 - Attività di idrokinesiterapia per soggetti adulti

1. L'Associazione offre, nei Presidi di Riabilitazione di San Vito al Tagliamento (PN) e Pasian di Prato (UD), trattamenti idrokinesioterapici per soggetti adulti, invalidi civili con invalidità superiore a 1/3, affetti da patologie del sistema nervoso centrale e periferico mielolesioni, cerebrolesioni congenite o acquisite, sclerosi multipla, distrofie muscolari, monopolineuropatie periferiche post-traumatiche e poliradicoloneuriti) ictus cerebrale, traumi cranici, poliomielite, patologie compressive e traumatiche del midollo spinale, disordini della motricità su base degenerativa e malattie neuromuscolari, sindromi atassiche, spondilite anchilosante, malattie reumatologiche, e indicazioni previste dall'allegato 2 alla DGR n. 2747/2002.

2. Ai fini della procedura di accesso si rimanda integralmente a quanto previsto dalla succitata DGR 712/2001 e dai relativi allegati.

3. La durata del trattamento di idrokinesiterapia non potrà essere superiore di norma 20 (venti) sedute per assistito da erogare nell'arco di tre mesi consecutivi, secondo i criteri previsti dai LEA FVG, di regola per non più di un ciclo l'anno.

4. Per tali prestazioni per adulti non si prevede un budget dedicato ma è compreso nel tetto complessivo annuo.

5. Le prestazioni di idrokinesiterapia per minori rientrano comunque nel tetto complessivo.

Art. 5 - Prescrizione di protesi ed ausili

1. La prescrizione di ausili/protesi a favore di soggetti di regola in età evolutiva e di frequentanti in degenza diurna in carico riabilitativo presso i Presidi dell'Associazione, residenti nel territorio di competenza dell'ASFO, su prescrizione degli specialisti dell'Associazione, deve avvenire in conformità a quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del DPCM 12 gennaio 2017 nonché dagli allegati 5 e 12 allo stesso, dalle DGR. n. 712 del 9 marzo 2001, n. 2190 del 13 dicembre 2012 e n. 65 del 2018.

2. La prescrizione e il collaudo di dispositivi protesici e ausili da parte degli specialisti dell'Associazione riguardano esclusivamente gli assistiti in carico riabilitativo all'Associazione e, facendo parte del Piano Personalizzato di intervento non possono essere tariffati a parte.

Art. 6 - Controlli

1. Controlli sull'attività e sulle prestazioni verranno svolti dai Distretti e dal Nucleo di Controllo Aziendale, costituito con Decreto n. 299 del 06.04.2022 e integrato con Decreto n. 722 del 15.09.2022, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie in applicazione della DGR n. 1321 del 11 luglio 2014.

Art. 7 - Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. L'Associazione si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all'appropriatezza, alla congruità tecnologica, alla modalità in refertazione ed a mantenere tutti i requisiti tecnologici, organizzativi, generali e specifici di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione.

2. L'Associazione si impegna a mantenere per i propri dipendenti l'applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi da esso derivanti per tutta la durata della convenzione.

3. L'Associazione garantisce che l'attività oggetto della presente convenzione verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.

4. L'Associazione garantisce di far partecipare il proprio personale alle attività formative al fine di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico – terapeutici - riabilitativi condivisi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale.

5. L'Associazione può prendere visione dell'offerta formativa di ASFO, sia nella pagina web della formazione di ASFO:

https://asfo.sanita.fvg.it/it/schede/provider_ecm_fvg_asfo/003_piano_formazione.html

ricercando in calendario eventi, sia consultando la bacheca del TOM di ASFO alla pagina web:

https://formazione-asfo.sanita.fvg.it/tom_fvg_asfo/bacheca.html

Art. 8 - Tetto di spesa complessivo

1. ASFO:

- Viene fissato in Euro 3.870.000,00 (tremilionioottocentostantamila/00) il tetto annuo di spesa complessivo, per gli utenti residenti nel territorio di afferenza dell'ASFO, per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera ex art. 26 L.833/78, di cui all'art. 2, comma 1, della presente convenzione.

- Le eventuali variazioni dell'importo fissato per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 L. 833/78 intervengono esclusivamente a seguito della variazioni delle tariffe deliberate da parte della Regione FVG, attraverso il riparto degli importi sovrAziendali di cui alla Linea 56 della DGR n. 480 del 17.03.2023 ad oggetto "LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario

Regionale per l'anno 2023", ovvero da eventuali ulteriori richieste da parte dell'ASFO avvalorate con atto formale della Regione.

2. Altre Aziende Sanitarie Regionali:

- Vengono determinati i volumi massimi di attività per ogni singolo anno per le altre Aziende Sanitarie della Regione FVG, quantificati in Euro 4.358.400,00 (quattromilionitrecentocinquantotto milaquattrocento/00), oltre ad eventuali fondi sovraziendali, sulla base delle indicazioni a suo tempo fornite dalle rispettive AASS:
 - ASUGI: Euro 239.000,00
 - ASUFC: Euro 4.119.400,00
- Le eventuali variazioni dell'importo fissato per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 L. 833/78 intervengono esclusivamente a seguito della variazioni delle tariffe deliberate da parte della Regione FVG, attraverso il riparto degli importi sovraziendali di cui alla Linea 56 della DGR n. 480 del 17.03.2023 ad oggetto "LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023", ovvero da eventuali ulteriori richieste da parte dell'ASFO avvalorate con atto formale della Regione.
- Eventuali ulteriori integrazioni ai volumi di attività sopra individuati nel comma 1, possono essere apportate nell'interesse dell'utenza, con atto unilaterale, dalle singole Aziende interessate in base alle rispettive esigenze e da queste comunicate all'Associazione e alle AASS.

Art. 9 - Saldo delle competenze

1. I rapporti economici tra le parti, a partire dall'01.01.2023, sono definiti dalla DGR n. 237 del 10.02.2023 dove si delibera, tra le altre, l'adeguamento delle tariffe relative alle prestazioni di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
2. L'Associazione prende atto che i tetti definiti all'art. 8 rappresentano i limiti massimi di impegno per l'ASFO e per le altre Aziende Sanitarie Regionali, per cui eventuali superamenti degli stessi non daranno luogo ad alcuna remunerazione aggiuntiva, salvo quanto previsto dai commi 2 del citato art. 8.
3. Alla luce della necessità di disporre dei rendiconti delle prestazioni rese ai fini del controllo, previsto dalla vigente normativa, sulla relativa regolarità, appropriatezza e correttezza, si conviene la seguente procedura di verifica e pagamento:
 - L'Associazione si impegna a fornire ai Responsabili di Distretto, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese, i rendiconti previsti contenenti i dati personali degli assistiti in carico riabilitativo, gli estremi dell'autorizzazione, la prima diagnosi, il periodo di riferimento, il numero di presenze/prestazioni corredato da eventuali note;
 - Il Responsabile di Distretto si impegna a provvedere alla verifica dei rendiconti mensili entro trenta giorni dal loro ricevimento a seguito della quale saranno disposti dagli uffici competenti i pagamenti entro sessanta giorni in caso di riscontro positivo.

- ASFO:

Le parti convengono che attraverso rendiconti mensili si rendono possibili verifiche più sollecite dei dati di attività ad implementazione delle modalità previste dalla reportistica dell'ASFO.

- Altre Aziende Sanitarie Regionali:

I relativi pagamenti verranno effettuati dalle singoli Aziende del SSR previa fatturazione diretta delle prestazioni alle AASS di residenza degli utenti, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.

Art. 10 - Flussi informativi

1. L'Associazione si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relative alle rilevazioni di carattere statistico informativo richieste dalla Regione FVG e dall'ASFO, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione, anche attraverso l'alimentazione diretta di eventuali procedure informatiche dedicate.

2. Le parti s'impegnano ad assicurare operatività di un tavolo di lavoro per lo scambio e la condivisione dei dati al fine di favorire progetti personalizzati e l'accompagnamento degli utenti nella fase di dimissione.

3. Fino a diversa indicazione, l'Associazione fornirà a cadenza mensile alla SC Programmazione Attuativa e Controllo Direzionale dell'ASFO, entro il mese successivo a quello di riferimento, i medesimi dati previsti dall'allegato nella nota prot. n. 27767/2003 della Regione Veneto. Inoltre annualmente l'Associazione fornirà i dati di attività secondo i criteri concordati per una valutazione qualitativa dell'offerta.

Art. 11 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dall'01.01.2023 al 31.12.2024 e potrà essere modificata o integrata in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti.

2. Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata e alla naturale scadenza. Nelle more del rinnovo, la convenzione rimane efficace in regime di *prorogatio* per un periodo di quattro mesi, fino alla stipula di un nuovo accordo.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall'avvenuta ricezione della comunicazione.

4. La presente convenzione sarà adeguata agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza della stessa.

Art. 12 - Trattamento dati personali

1. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).

2. Le parti convengono che ASFO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti, provvederà, con separato atto, alla nomina della Struttura quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 - Inadempienze

1. L'Associazione provvede a segnalare tempestivamente all'Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

2. L'Associazione comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto della presente convenzione; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

3. Eventuali inadempienze da parte dell'Associazione devono essere contestate da ASFO per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca della convenzione; trascorso inutilmente il termine concesso, ASFO potrà avviare la procedura di revoca.

4. Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, ASFO ha la facoltà di revoca immediata della presente convenzione in presenza di cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi, di cui alle premesse della presente convenzione, che incidano in maniera grave sulla capacità della struttura di svolgere le sue funzioni in maniera adeguata.

Art. 14 - Incedibilità dell'accordo e cessione dei crediti

1. L'Associazione si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni della presente convenzione, pertanto la stessa non può essere ceduta in tutto o in parte.

2. La successione nella titolarità della convenzione può avvenire solo a seguito di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali per i suddetti istituti.

3. Le parti concordano di escludere la cedibilità dei crediti derivanti dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1260, comma 2 c.c.

Art. 15 – Copertura assicurativa

1. L'Associazione provvede a garantire idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e RCO per l'attività prestata in esecuzione della presente convenzione.
2. ASFO è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 16 - Controversie

1. Eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione sono di competenza del giudice ordinario, il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.

Art. 17 – Registrazione. Spese

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131 dd. 26.04.1986 e ss.mm.ii (Tariffa Parte Seconda – art. I lett. b) e le spese sono a carico della parte che la richiede. L'imposta di bollo è a carico della Struttura. Verrà assolta in modo virtuale dall'Azienda e rimborsata dalla Struttura.

Letto, firmato e sottoscritto a Pordenone il

il Direttore Generale
Azienda sanitaria Friuli Occidentale
Dott. Giuseppe Tonutti
Documento firmato da:
GIUSEPPE TONUTTI
24.05.2023.07:22:50.UTC

il Procuratore della Regione Friuli Venezia
Giulia
Associazione "La Nostra Famiglia"
Tiziana Scaccabarozzi



Firmato digitalmente da:
SCACCABAROZZI TIZIANA
Firmato il 23/05/2023 09:30
Seriale Certificato: 72338
Valido dal 14/01/2021 al 14/01/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si confermano per iscritto le disposizioni degli articoli 8 "Tetto di spesa complessivo", 9 "Saldo delle competenze", 10 "Flussi informativi" 13 "Inadempienze" e 16 "Controversie".

il Direttore Generale
Azienda sanitaria Friuli Occidentale
Dott. Giuseppe Tonutti
Documento firmato da:
GIUSEPPE TONUTTI
24.05.2023.07:23:30
UTC

il Procuratore della Regione Friuli Venezia
Giulia
Associazione "La Nostra Famiglia"
Tiziana Scaccabarozzi



.....Firmato digitalmente da:
SCACCABAROZZI TIZIANA
Firmato il 23/05/2023 09:31
Seriale Certificato: 72338
Valido dal 14/01/2021 al 14/01/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA